

COMMISSIONE VII

DIFESA

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:			
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3	RAUTI: Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle forze armate e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza raggiunti dal limite di età (156);	
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		STEGAGNINI ed altri: Proroga al 1984 di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli delle forze armate (912);	
ANGELINI VITO ed altri: Adeguamento dell'organico del ruolo servizi dell'Aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché estensione, proroga ed integrazione di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574 (359);		CAZORA: Trattamento economico di base per il calcolo della riliquidazione della pensione per gli ufficiali delle forze armate che cessano dall'ausiliaria (923);	

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1984

PAG.	PAG.		
FIORI: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordino dei ruoli ad esaurimento degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1473)	3	DI RE CARLO	24, 45
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> 3, 7, 9, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 44, 45		FAGNI EDDA	16
ANGELINI VITO	20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 45	FIORINO FILIPPO	23
BARACETTI ARNALDO	28	OLCESE VITTORIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 7, 9, 13, 16, 23, 25, 28, 39, 44	
BATTISTUZZI PAOLO	24	PELLEGATTA GIOVANNI	24, 45
CACCIA PAOLO PIETRO	23, 45	STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore</i>	4, 13, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 38, 44
CERQUETTI ENEA	22, 23, 44	ZANINI PAOLO	3, 13, 22
		Votazione segreta:	
		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	23, 45

La seduta comincia alle 12.

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Gianfranco Astori e Adalberto Minucci sono rispettivamente sostituiti dai deputati Dante Oreste Orsenigo e Edda Fagni.

Seguito della discussione delle proposte di legge Angelini Vito ed altri: Adeguamento dell'organico del ruolo servizi dell'Aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché estensione, proroga ed integrazione di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574 (359); Rauti: Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle forze armate e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza raggiunti dal limite di età (156); Stegagnini ed altri: Proroga al 1984 di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli delle forze armate (912); Cazora: Trattamento economico di base per il calcolo della riliquidazione della pensione per gli ufficiali delle forze armate che cessano dall'ausiliaria (923); Fiori: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente la

unificazione ed il riordino dei ruoli ad esaurimento degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1473).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge Angelini Vito ed altri: «Adeguamento dell'organico del ruolo servizi dell'Aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché estensione, proroga ed integrazione di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574»; Rauti: «Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle forze armate e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza raggiunti dal limite di età»; Stegagnini ed altri: «Proroga al 1984 di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli delle forze armate»; Cazora: «Trattamento economico di base per il calcolo della riliquidazione della pensione per gli ufficiali delle forze armate che cessano dall'ausiliaria»; Fiori: «Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordino dei ruoli ad esaurimento degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica».

Il relatore, onorevole Stegagnini, propone alla Commissione di scegliere come testo base della discussione la proposta di legge Angelini Vito ed altri n. 359, con le modifiche ad essa proposte dallo stesso relatore ed approvate dalla Commissione nella seduta del 16 maggio 1984.

Pongo in votazione la proposta Stegagnini.

(È approvata).

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Desidero sottoporre all'attenzione della Commissione una serie di ulteriori modifiche al testo. Si tratta di modifiche aventi carattere puramente formale che ritengo opportuno apportare all'articolato prima di sottoporlo all'esame dei colleghi.

Per quanto riguarda l'articolo 1 propongo di aggiungere al secondo comma, dopo la parola: « requisiti », le seguenti: « per l'ammissione ».

Relativamente al secondo articolo ritengo opportuno sostituire il secondo, terzo e quarto comma con i seguenti: « La consistenza organica complessiva dei dirigenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, stabilita dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è diminuita di un numero di unità pari all'aumento dell'organico disposto dal precedente primo comma.

I tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, sempre che abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato quattro anni di permanenza nei gradi.

Per gli ufficiali di cui ai precedenti primo e terzo comma si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificato dalla presente legge.

Ai predetti ufficiali si applicano altresì le norme di cui all'articolo 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con il rispetto del termine previsto dall'articolo 40 della presente legge ».

Alcune modifiche ho da proporre anche all'articolo 3. Al primo comma c'è da sostituire la parola: « ministero », con la parola: « ministro ».

Al secondo comma, sempre dell'articolo 3, propongo di sostituire il punto 2) con il seguente: « 2) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il venti-

tresimo anno di età, alla data di emanazione del bando di concorso ».

Per quanto riguarda il punto 5), propongo di sostituire la parola: « enti », con la seguente: « organi »; per quanto riguarda il quarto comma propongo di sostituire la parola: « agli », con la seguente: « gli ».

Per quanto riguarda gli articoli 4 e 5 ritengo di non dover fare osservazioni. Propongo invece di sostituire al primo e al secondo comma dell'articolo 6 la parola: « aeronautica », con le seguenti: « Arma aeronautica »; propongo inoltre di aggiungere al quarto comma del medesimo articolo 6, dopo la parola: « dei », la seguente: « rispettivi ».

Per quanto riguarda l'articolo 7 propongo di sostituire al secondo comma le parole: « per i », con la seguente: « nei ».

Nessuna osservazione sugli articoli 8, 9, 10 e 11. Per quanto riguarda l'articolo 12 propongo di sopprimere al primo comma le parole: « o per i motivi contemplati nel secondo comma del successivo articolo 13 ».

Per quanto riguarda l'articolo 13 propongo di sopprimere al primo comma le parole da: « in tali casi », fino a: « congedamento »; propongo inoltre di sostituire il secondo comma dell'articolo 13 con il seguente:

« Nei casi previsti dal precedente primo comma all'ufficiale non è corrisposto il premio di congedamento, salvo che, su proposta della stessa commissione, il Ministro della difesa, apprezzate le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato ».

Passando all'articolo 14, propongo di aggiungere al secondo comma dopo la cifra: « 13 », la seguente: « 16 », e di sostituire al quinto comma la parola: « idoneità », con la seguente: « indennità ».

Per quanto riguarda l'articolo 15, propongo di sostituire le parole: « nello stato di previsione », con le seguenti: « nel-

l'articolo della legge di bilancio che approva lo stato di previsione della spesa ». Nel secondo comma dello stesso articolo 15 propongo di sopprimere la cifra: « 45 », e di sostituire la parola: « modificato », con la seguente: « sostituito »; propongo di aggiungere, infine, all'articolo 15, il seguente comma: « Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574 ».

Nessuna osservazione sull'articolo 16. Per quanto riguarda l'articolo 17 propongo di aggiungere al terzo comma, dopo le parole: « di cui al », la seguente: « precedente ».

All'articolo 18 propongo di sostituire, al quarto comma, le parole: « ai singoli », con le seguenti: « a tali »; propongo inoltre di inserire tale comma dopo il primo.

Per quanto riguarda il primo comma, punto 1, lettera a), dell'articolo 19, propongo di sopprimere la parola: « generale ». Riterrei inoltre opportuno trasformare in articolo 22 l'ultimo comma dell'articolo 21, in quanto tale comma concerne materia diversa da quella trattata dall'articolo medesimo; proporrei altresì di inserire l'articolo 24 al secondo comma dell'articolo 40, modificando la prima riga come segue: « per gli anni dal 1985 al 1988 ».

Suggerisco inoltre di sostituire l'articolo 27 con il seguente: « Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo navigante speciale, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione che, in mancanza del titolo di studio, hanno prodotto domanda di rinuncia a sostenere gli esami obbligatori per l'avanzamento, di cui all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni ed integrazioni, possono, in deroga all'articolo 41 della stessa legge 12 novembre 1955, n. 1137, essere riammessi, a domanda, a sostenere i prescritti esami, a condizione che abbiano conseguito il relativo titolo di studio.

Le relative domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Per quanto riguarda l'articolo 28, ritengo opportuno inserire, dopo le parole: « I colonnelli trasferiti nel Corpo tecnico », la seguente precisazione: « che, per effetto di tale trasferimento ».

Quanto all'articolo 35, propongo di sostituire al primo comma la parola: « modificato », con la seguente: « sostituito »; di sostituire il secondo comma con il seguente: « All'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunta la seguente lettera: c) Qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso mandato o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comando dopo la cessazione della causa impeditiva »; di sostituire al terzo comma la parola: « modificato », con le seguenti: « già sostituito »; di sopprimere le parole da: « Fermi restando » fino a: « n. 804 »; e di aggiungere, dopo la parola: « della », la seguente: « successiva ». Sempre all'articolo 35, infine, propongo di aggiungere il seguente quarto comma dopo il terzo: « Nell'applicazione del secondo comma dell'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dal precedente terzo comma, non possono essere superati i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ».

Per quanto riguarda l'articolo 37 devo proporre una serie di modifiche formali. Al primo comma aggiungere, dopo la parola: « permanente », la seguente: « richiesti », e sostituire le parole: « di corpi », con le seguenti: « dei corpi ».

Al secondo comma sostituire le parole: « Nei confronti degli », con le seguenti: « per gli ».

Il terzo comma è scisso nel modo seguente: dalle parole: « in ogni caso » fino a: « servizio permanente. », è il terzo comma; dalle parole: « Per gli ufficiali già promossi » fino a: « di avanzamento »,

è il quarto comma. A quest'ultimo comma sopprimere le parole: « soltanto » e sostituire la parola: « vengono » con la seguente: « sono ».

Passando all'articolo 38, propongo di sostituire il primo comma con il seguente: « Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988 ».

Sempre all'articolo 38, secondo comma, al punto *b*) sostituire le parole: « del servizio », con le seguenti: « in servizio », e sostituire il punto *c*) con il seguente: « *c*) il numero annuale delle promozioni dei capitani dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti nove anni di permanenza nel grado. Per i capitani dell'Arma dei carabinieri la permanenza prevista nel grado è di dieci anni, mentre per i capitani del Corpo tecnico, del Corpo sanitario, e del Corpo veterinario, la permanenza prevista nel grado è per gli anni 1986 e 1987 di sette anni e, per gli anni successivi, di otto anni ».

Al punto *d*) del secondo comma sostituire le parole: « sono promossi » fino a: « anni successivi » con le seguenti: « sono promossi per gli anni 1986 e 1987 al compimento di una permanenza nel grado di due anni, e per gli anni successivi di tre anni ».

Al terzo comma sopprimere le parole da: « che potranno », fino a: « Guardia di finanza ».

Al sesto comma aggiungere dopo le parole: « per cento », le seguenti: « (con il riporto di eventuali frazioni di unità) », e sopprimere le parole da: « Le suddette » fino a: « unità ».

All'articolo 39 propongo di sopprimere al primo comma la parola: « 29 », e di aggiungere dopo la parola: « 33 » le seguenti: « , secondo comma ». Propongo inoltre di sostituire il terzo comma dello stesso articolo con il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1985 i capitani di fregata transitano nella posi-

zione di "a disposizione" esclusivamente ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ».

Propongo inoltre di aggiungere al quarto comma dopo le parole: « per cento », le seguenti: « (con il riporto di eventuali frazioni di unità) », e di sopprimere le parole che vanno da: « Le suddette » fino a: « unità ». Propongo inoltre di aggiungere il seguente ultimo comma:

« La proroga disposta con il primo comma del presente articolo ha effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati ».

Nessuna osservazione sull'articolo 40. Per quanto riguarda l'articolo 41 propongo di sostituirlo con il seguente:

ART. 41.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli della Guardia di finanza transitano nella posizione di « a disposizione » esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della stessa legge, possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite d'età previsto per il grado di tenente colonnello.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanza nel contingente massimo (dei colonnelli della Guardia di finanza) le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei allo avanzamento.

Nessun suggerimento ho da proporre per quanto riguarda l'articolo 42. Propongo invece di sostituire al terzo comma dell'articolo 43 le parole: « e succes-

sive modificazioni» con le seguenti: « come modificati dall'articolo 44 della presente legge ». Propongo di aggiungere al quarto comma dello stesso articolo 43 dopo la parola: « 113 » le seguenti: « , come modificato dall'articolo 44 della presente legge ». Al sesto comma propongo di sostituire le parole: « o il Ministro » con le seguenti: « e il Ministro ». Al settimo comma propongo di sopprimere la parola: « costante ».

Per quanto riguarda l'articolo 44 propongo di aggiungere al primo comma dopo la parola: « 113 » le seguenti: « e successive modificazioni ». Propongo inoltre di aggiungere al punto b) del primo comma, dopo la parola: « quota », la seguente: « di », e di sopprimere la parola: « reversibile ». Al punto c) del primo comma, propongo di sostituire le parole: « all'articolo 67 » con le seguenti: « al precedente articolo 67 », e la parola: « servono », con le seguenti: « sono stati calcolati ». Propongo inoltre — sempre al punto c) — di sopprimere le parole che vanno da: « previsti dalle », fino a: « economici », e di sostituire le parole: « all'articolo 67 della presente legge », con le seguenti: « al precedente articolo 67 ».

Passando all'articolo 45, propongo di aggiungere al primo comma dopo la parola: « 25 » le seguenti: « , come modificato dall'articolo 46 della presente legge, ». Propongo di sostituire al primo comma le parole: « affinché si evidenzi il merito comparativo », con le seguenti: « prevedendo criteri che evidenzino il merito comparativo ». Al terzo comma propongo di sostituire la parola: « attuando » con la seguente: « applicano », e di sostituire la parola: « 1168 » con la seguente: « 1169 », e di sopprimere le parole: « dei membri ».

All'articolo 46, primo comma, propongo di sopprimere le parole: « mentre » e « vi » e di aggiungere dopo la parola: « inclusi » le seguenti: « nella graduatoria »; inoltre, riterrei opportuno scindere il secondo comma nel modo seguente: il periodo dalle parole: « Il terzo comma » fino alle parole: « a scelta » dovrebbe formare il secondo comma, mentre il pe-

riodo che va dalle parole: « Ogni norma » fino alle parole: « articolo » andrebbe a costituire il terzo comma. Infine, proporrei di suddividere come segue il terzo comma: la parte che va dalle parole: « L'articolo 32 » fino alle parole: « 1° gennaio » costituirebbe il quarto comma, mentre il periodo dalle parole « In deroga » fino a: « presente legge » comporrrebbe il quinto comma.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole alle modifiche di carattere formale proposte dal relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che le modifiche testé illustrate dal relatore sono inserite nel testo adottato dalla Commissione come base per la discussione.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta per mezz'ora.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 14.

PRESIDENTE. Do lettura alla Commissione del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali:

parere favorevole con le seguenti condizioni:

che gli articoli 23, 32 e 42 vengano rielaborati in modo che, pur valutando la particolare condizione degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento, si conservi una graduale differenza nello sviluppo di carriera e negli altri aspetti di natura normativa fra questa categoria e le altre del ruolo normale e del ruolo unico speciale, evitando altresì pericoli di scavalco o di annullamento delle distanze esistenti fra le suddette tre categorie;

che l'articolo 34 venga riformulato nel senso che i militari chiamati a cariche elettive che si trovino in aspettativa

d'autorità non abbiano ad avere pregiudicata la carriera sia durante il mandato, sia successivamente; la loro promozione comunque non deve pregiudicare i diritti degli altri militari in servizio che concorrono per le medesime promozioni anche per non recare pregiudizio alle esigenze di servizio. In tal senso, in relazione anche alla eccezionalità e transitorietà della norma, ben potrà essere utilizzato l'istituto del soprannumero.

Comunico altresì che ci è pervenuto dalla V Commissione bilancio il seguente parere:

parere favorevole a condizione che:

all'articolo 2: si mantenga la distinzione di organico tra capitani e ufficiali subalterni;

all'articolo 11: sopprimere al secondo comma le parole: « nelle misure percentuali dello stipendio iniziale annuo lordo previsto per il grado di capitano » e sostituire le percentuali del 7,6 e 4 per cento rispettivamente con le seguenti cifre: 30.000 lire, 275.000 lire, 200.000 lire; al terzo comma sostituire la percentuale del 2 per cento con le parole: 100.000 lire;

all'articolo 12: si preveda la non cumulabilità tra premio di congedamento e trattamento di quiescenza;

all'articolo 15: il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento deve essere determinato nell'articolato della legge di bilancio e non nello stato di previsione del Ministero della difesa;

all'articolo 16: sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « L'importo dei contributi nella misura del 50 per cento è a carico del militare ed è trattenuto sul premio di congedamento eventualmente spettante; la parte eccedente rimane a carico dello Stato »;

all'articolo 18: il numero dei posti da mettere a concorso non sia aumentato rispetto all'organico e pertanto siano soppressi il secondo ed il terzo comma;

all'articolo 28: si precisi che la norma si applica esclusivamente a coloro che per effetto del trasferimento d'ufficio nel corpo tecnico siano raggiunti entro il 31 dicembre 1985 dai limiti di età senza poter essere valutati;

l'articolo 32: sia riformulato in modo che i suoi effetti decorrano dal 1984, e che al fine di rispettare le previsioni di spesa di cui all'articolo 48, le modalità di avanzamento siano unificate nel solo criterio di permanenza nel grado di maggiore;

all'articolo 35, ultimo comma, e agli articoli 38, 39, 40, 41 e 42: si precisi che le norme che prevedono sfondamenti dei numeri massimi e qualsiasi forma di soprannumero hanno efficacia limitata fino al 31 dicembre 1988;

l'articolo 43: sia riformulato prevedendo, per quanto riguarda il trattamento economico, soltanto l'aumento al 95 per cento dell'attuale trattamento degli ufficiali in aspettativa per riduzione quadri senza effetti retroattivi;

l'articolo 44: sia riformulato prevedendo per gli ufficiali in ausiliaria la medesima disciplina prevista per i sottufficiali senza effetti retroattivi;

all'articolo 48: si aggiunga al primo comma, in fine, il seguente periodo: « Lo stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della difesa previsti dal presente comma non potrà superare, nel triennio 1985-1987, quello risultante dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1985 e bilancio pluriennale 1985-1987 depurato delle riduzioni di cui al presente comma e aumentato del tasso programmato di inflazione »;

si uniformi la durata temporale della normativa prevista dalla legge in materia di avanzamento con riferimento alla data del 31 dicembre 1988.

La Commissione bilancio esprime altresì la seguente osservazione:

« Si invita la Commissione di merito ad una ulteriore riflessione sulla norma-

tiva recata dall'articolo 34 anche per valutare l'opportunità di una disciplina non settoriale ma organica della materia ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO I

NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DEL RUOLO SERVIZI DELL'AERONAUTICA MILITARE

ART. 1.

Ferme restando le forme di reclutamento ordinario previste dalle norme vigenti, il Ministro della difesa ha la facoltà di bandire concorsi straordinari, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, riservati ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma, dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti.

Nei bandi sono stabiliti i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento di detti concorsi straordinari, ai quali è possibile partecipare prescindendo dai limiti d'età previsti dalle leggi in vigore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

In deroga a quanto previsto dalla tabella 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, l'organico nei gradi di sottotenente, tenente e capitano del ruolo servizi è unificato e fissato in 1301 unità complessive.

La consistenza organica complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, stabi-

lita dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è diminuita di un numero di unità pari all'aumento dell'organico di sposto dal precedente primo comma.

I tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, sempreché abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado.

Per gli ufficiali di cui ai precedenti primo e terzo comma si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificato dalla presente legge.

Ai predetti ufficiali si applicano altresì le norme di cui all'articolo 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con il rispetto del termine previsto dall'articolo 40 della presente legge.

In ottemperanza al parere della V Commissione bilancio, il relatore, onorevole Stegagnini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« L'organico del ruolo Servizi dell'Arma aeronautica, previsto dalla tabella 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, nei gradi di sottotenente e tenente è fissato in 567 unità e nel grado di capitano in 734 unità ».

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole all'emendamento Stegagnini.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 3 al 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO II

NORME

RIGUARDANTI GLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'AERONAUTICA

ART. 3.

Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo, indetti dal ministro della difesa.

I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:

- 1) essere cittadini italiani;
- 2) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di età, alla data di emanazione del bando di concorso;
- 3) risultare di buona condotta morale e civile;
- 4) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;
- 5) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari;
- 6) aver ottenuto, se minorenni, il consenso del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.

Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della forza armata di appartenenza.

(È approvato).

ART. 4.

I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, sono assunti con il grado di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrenti dalla data di inizio dei corsi suddetti.

Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.

Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio, assumono la qualifica di allievo ufficiale. Qualora essi vengano dimessi dai corsi di pilotaggio sono reintegrati nel grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato ai fini della anzianità di grado.

Durante il periodo di frequenza dei corsi di pilotaggio agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

(È approvato).

ART. 5.

Al termine dei corsi, gli allievi che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronau-

tica, ruolo naviganti, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguono la nomina a pilota militare. In tale qualità sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio.

Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

(È approvato).

ART. 6.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, comma terzo, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria di governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, col grado raggiunto.

Ad eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari di cui al precedente comma possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica di ruoli diversi da quello naviganti e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni.

Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale è considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Coloro che intendono partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito possono, a domanda, e previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione dei rispettivi distretti militari.

(È approvato).

ART. 7.

Al termine della ferma di anni dodici gli ufficiali piloti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, sono collocati in congedo illimitato.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera, ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

(È approvato).

ART. 8.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa può, previa domanda dell'interessato, prosciogliere dalla ferma contratta, ai sensi del precedente articolo 4, gli allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano, in relazione ad eccezionali esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo.

I predetti allievi sono tenuti ad adempiere gli obblighi di leva, qualora non abbiano a ciò ottemperato.

(È approvato).

TITOLO III

NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO E DELLA MARINA

ART. 9.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di spe-

cializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

Gli ufficiali di complemento, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

(È approvato).

ART. 10.

Per gli ufficiali piloti di complemento della Marina, la ferma di anni sei, prevista dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è commutata in ferma di anni dodici. Conseguentemente, all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, la ferma di anni sei, relativa ai suddetti ufficiali, deve intendersi di anni dodici.

Gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere

di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali, di cui al primo comma del presente articolo, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO IV

NORME COMUNI AGLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

ART. 11.

Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo illimitato al termine della ferma ovvero prima, in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 7, secondo comma, 9, secondo comma, e 10, terzo comma, è corrisposto un premio di congedamento.

Tale premio spetta, nelle misure percentuali dello stipendio iniziale annuo lordo previsto per il grado di capitano, per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma per il quale si sia percepita l'indennità mensile di aeronavigazione, come di seguito indicato:

7 per cento, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di anni dodici;

6 per cento, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci;

4 per cento, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni.

Il premio è corrisposto nella misura del 2 per cento a semestre agli ufficiali che ottengono il passaggio in servizio permanente effettivo, ai sensi del successivo articolo 18.

Il semestre è considerato come intero quando il servizio è stato prestato per almeno tre mesi.

Conformemente al parere della Commissione bilancio, il relatore, onorevole Stegagnini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma dell'articolo 11, sopprimere, dopo le parole: « Tale premio spetta », le parole: « nelle misure percentuali dello stipendio iniziale annuo lordo previsto per il grado di capitano » e sostituire, al primo alinea, la percentuale del: « 7 per cento » con la cifra: « 350.000 »; al secondo alinea, la percentuale: « 6 per cento » con la cifra: « 275.000 »; e al terzo alinea, la percentuale: « 4 per cento » con la cifra: « 200.000 ».

Al terzo comma, sostituire le parole: « del 2 per cento » con le seguenti: « di 100.000 lire ».

PAOLO ZANINI. Vorrei sapere su che base è stato costituito il rapporto fra la percentuale dell'1 per cento e la quota di 50 mila lire.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. In effetti la percentuale del 7 per cento corrisponderebbe a circa 600 mila lire; è stata calcolata una cifra fissa poiché non vi era copertura.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 11 presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Stegagnini al secondo comma dell'articolo 11.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Stegagnini al terzo comma dell'articolo 11.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

Il premio, di cui al precedente articolo 11, è corrisposto in relazione alla durata del servizio prestato, anche agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che sono stati prosciolti dalla ferma per motivi psico-fisici. In caso di morte, la somma corrispondente al premio di congedamento, è corrisposta, per la parte maturata, agli eredi aventi diritto.

Conformemente al parere espresso dalla V Commissione, il relatore onorevole Stegagnini, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 12 il seguente ultimo comma:

« Il premio di congedamento non compete nei casi in cui è liquidato trattamento vitalizio di quiescenza ».

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Stegagnini all'articolo 12, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 13, 14 e 15 non sono stati presentati emendamenti, li por-

rò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

Il Ministro della difesa, sentita la commissione ordinaria di avanzamento, può prima del termine della ferma, disporre il collocamento in congedo illimitato degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a norma della presente legge, per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.

Nei casi previsti dal precedente primo comma all'ufficiale non è corrisposto il premio di congedamento, salvo che, su proposta della stessa commissione, il Ministro della difesa, apprezzate le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato.

Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi almeno un periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, essi sono collocati in congedo illimitato.

Nel caso in cui l'esonero sia determinato da motivi psico-fisici, all'ufficiale è concessa la facoltà di completare, a domanda, la ferma di anni dodici nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Sulla domanda decide il Ministro della difesa, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento.

(È approvato).

ART. 14.

Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

provenienti dai corsi di pilotaggio, istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, se ancora alle armi alla data predetta, possono chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di assumere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data in cui sono stati avviati ai corsi di pilotaggio aereo.

Ai suddetti ufficiali si applicano le norme di cui agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 della presente legge.

Il premio di congedamento è determinato, in relazione al periodo di servizio complessivamente prestato dalla data di decorrenza della ferma, sulla base delle misure previste dal precedente articolo 11. Il numero dei semestri utili per la corresponsione dello stesso è, tuttavia, computato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già trattenuti in servizio o reclutati, ai sensi delle leggi 28 marzo 1968, n. 371, 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che hanno ottenuto di commutare la ferma contratta in quella di anni dodici, il premio di congedamento, nelle misure previste dal precedente articolo 11, è corrisposto al termine della nuova ferma assunta, secondo quanto stabilito nel precedente terzo comma.

Per il periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai suddetti ufficiali è corrisposto un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre è considerato per intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

Agli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica e della Marina, già reclutati ai sensi delle leggi 21 febbraio 1963, n. 249 e 21 maggio 1960, n. 556, che non hanno chiesto o non ottenuto di assumere la ferma prevista dalla presente legge, è corrisposto un premio nella misura prevista nel precedente comma.

(È approvato).

ART. 15.

Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio, è determinato annualmente nell'articolo della legge di bilancio che approva lo stato di previsione della spesa.

Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonché quelle di cui all'articolo 46 della precitata legge, come sostituito dal successivo articolo 33.

Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 16.

In favore degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, congedati alla scadenza della ferma prevista dalla presente legge ovvero prosciolti da tale ferma senza aver acquisito il diritto alla pensione normale per anzianità di servizio, l'amministrazione provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi stabiliti dalle norme vigenti. L'importo dei contributi a carico del militare è trattenuto sul premio di congedamento eventualmente spettante; la parte eccedente rimane a carico dello Stato.

Conformemente al parere espresso dalla Commissione bilancio, il relatore onorevole Stegagnini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo periodo dell'articolo 16 con il seguente: « L'importo dei con-

tributi nella misura del 50 per cento è a carico del militare ed è trattenuto sul premio di congedamento eventualmente spettante; la parte eccedente rimane a carico dello Stato ».

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Stegagnini all'articolo 16, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, vincolati alla ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista presso la compagnia di bandiera ovvero altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare.

Le compagnie, di cui al comma precedente, che utilizzano, ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 della presente legge, gli ufficiali piloti di complemento, posti in congedo illimitato, sono tenute a rimborsare all'erario, con riassegnazione al bilancio della difesa, da disporsi con decreto del Ministro del tesoro, le spese sostenute per far conseguire ai medesimi il brevetto di pilota d'aeroplano, nella misura pari a tanti dodicesimi per quanti sono gli anni di anticipato collocamento in

congedo illimitato, nonché, per l'intero loro importo, le spese eventualmente sostenute, ai sensi del precedente comma.

Le compagnie, di cui al precedente primo comma, devono altresì rimborsare, analogamente a quanto previsto dal precedente secondo comma, l'intero ammontare delle spese sostenute per far conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano agli allievi prosciolti dalla ferma contratta, ai sensi del precedente articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

È in facoltà del Ministro della difesa bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale del corpo di stato maggiore; e di capitani in servizio permanente dell'arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

A tali concorsi possono partecipare, a seconda della forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.

Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non può superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello, maggiorato sino ad un massimo di un quindicesimo del rispettivo organico. Gli ufficiali reclutati mediante i predetti concorsi, se eccedenti il numero delle vacanze, sono immessi nei relativi ruoli in soprannumero agli organici.

Le eventuali eccedenze non sono computate ai fini dei reclutamenti da effettuare in via ordinaria per i suddetti ruoli e sono assorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relatore, conformemente al parere espresso dalla V Commissione bilancio ha presentato il seguente emendamento:

Il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

« Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non può superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello ».

EDDA FAGNI. Ritengo che la soppressione di questi due commi sia un fatto sostanziale e quindi non irrilevante.

PRESIDENTE. Il problema sta nel fatto che non deve essere sfondato il tetto di un quindicesimo dell'organico: mentre in precedenza tale limite poteva essere superato, la Commissione bilancio ritiene che ciò non debba più avvenire.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dal relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 19.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

1) per l'Esercito da:

a) un ufficiale proveniente dal ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a generale di brigata - presidente;

b) due ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri o del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

c) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

2) per la Marina da:

a) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;

b) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri;

c) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

3) per l'Aeronautica da:

a) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente;

b) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

c) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto.

(È approvato).

ART. 20.

Le commissioni giudicatrici, di cui al precedente articolo 19, valutano:

a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;

b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenzia risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.

Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, è assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:

1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a);

2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b).

Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla precedente lettera a) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente la commissione giudicatrice può disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b), soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito.

La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b).

Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo speciale del corpo di stato maggiore, capitani in servizio

permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

I vincitori del concorso assumono una anzianità assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente, di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianità assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianità assoluta.

I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita ENPAS e dell'indennità supplementare della cassa ufficiali.

(È approvato).

TITOLO V

NORME RIGUARDANTI I SOTTUFFICIALI PILOTI DELL'ESERCITO ED I SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO DA IMMETTERE IN SERVIZIO PERMANENTE

ART. 21.

I sottufficiali dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, previste dalle leggi in vigore, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sottufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

I sottufficiali dell'Esercito, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

I sottufficiali dell'Esercito, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad emanare norme che regolano la partecipazione ai concorsi, previsti dalle leggi vigenti per l'immissione in servizio permanente, dei sergenti e sergenti maggiori di complemento e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1983, n. 212.

(È approvato).

TITOLO VI

NUOVE NORME
RIGUARDANTI L'AVANZAMENTO
E LO STATO DEGLI UFFICIALI

ART. 22.

Ai fini di quanto stabilito dagli articoli 28, quinto comma, 33, secondo comma, 34 e 40, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, le norme previste per i ruoli speciali devono intendersi estese anche al Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ed al Corpo di Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« I quadri della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, relativi ai suddetti ruoli sono sostituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal quadro - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della presente legge. Quest'ultimo quadro mantiene validità sino al 31 dicembre 1985 ».

Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali delle Forze armate dei ruoli normali, speciali e ad esaurimento di grado fino a maggiore compreso e corrispondenti, è prorogabile al 31 dicembre 1985.

La validità degli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è estesa agli anni 1984 e 1985 con la seguente modifica avente decorrenza amministrativa dal 1° gennaio 1984:

a) gli ufficiali scavalcati nel ruolo in applicazione degli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 574 del 1980, sono promossi al grado superiore con la stessa data degli ufficiali che li hanno scavalcati.

Il Governo, conformemente al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

ART. 23.

Il termine del 31 dicembre 1984 di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Il termine del periodo transitorio, indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985.

Le norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, si continuano ad applicare fino al 1988, con le seguenti modifiche:

a) primo comma dell'articolo 28: *le parole:* nove o più anni di permanenza nel grado ovvero diciotto o più anni di servizio nei gradi di ufficiale inferiore, compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione, *sono sostituite dalle seguenti:* nove o più anni di permanenza nel grado;

b) secondo comma degli articoli 28, 29 e 30: *le parole:* un'anzianità di servizio da ufficiale pari o superiore a ventidue anni ovvero un'anzianità di quattro o più anni di grado, *sono sostituite dalle seguenti:* un'anzianità di quattro o più anni di grado.

Gli ufficiali scavalcati nel ruolo in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, qualora per effetto degli stessi articoli non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza effettuando scavalcamenti in ruolo, all'atto della promozione al grado superiore assumono, ai soli effetti giuridici, un'anzianità assoluta di grado conseguente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o di maggiore ridotta di un anno. Tale norma si applica una sola volta per l'avanzamento a maggiore o tenente colonnello.

I capitani del ruolo speciale unico dell'Esercito che in applicazione delle norme della presente legge sarebbero promossi al grado superiore dopo i parigrado, aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale, appartenenti ai ruoli ad esaurimento, sono comunque promossi, anche in deroga alle norme di cui al successivo articolo 38, il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianità di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento.

Le proroghe disposte con il presente articolo hanno effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

Ricordo brevemente che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sull'articolo 23 purché esso venga «rielaborato in modo che, pur valutando la particolare condizione degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento, si conservi una graduale differenza nello sviluppo di carriera e negli altri aspetti di natura normativa fra questa categoria e le altre del ruolo normale e del ruolo unico speciale, evitando altresì pericoli di scavalco o di annullamento delle distanze esistenti fra le suddette tre categorie»: pertanto, se la Commissione si pronunciasse in difformità di tale parere, il provvedimento in esame dovrebbe essere rimesso all'Assemblea.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. L'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo è abbastanza equo poiché da ora in avanti verranno evitati quegli scavalamenti che si sono finora verificati nei vari ruoli; questo fino al 1988 e in attesa della nuova legge. Dal 1980, quando fu varata la legge n. 574, ad oggi, si sono infatti verificati nei vari ruoli degli scavalamenti perché le progressioni di carriera erano condizionate da due parametri: o la permanenza nei vari gradi prevista dalla legge n. 574 oppure il complessivo periodo di servizio prestato da ufficiale. Questo ha fatto sì che ufficiali che hanno vinto il concorso passando nel servizio permanente sono stati scavalcati nel ruolo pur avendo titolo superiore e posizioni di ruolo, prima del 1980, migliori degli altri.

Lo spirito dell'emendamento presentato dal Governo è quindi quello di evitare da ora in avanti gli scavalamenti e di consentire agli scavalcati di essere presi in esame per il passaggio da tenente colonnello a colonnello nello stesso periodo in cui questo avviene per gli «scavalcati»: in questo modo alla fine del vaglio da tenente colonnello si restitui-

sce il maltolto in seguito alla emanazione della legge n. 574 in virtù del doppio binario di promozione.

C'è poi un'altra cosa da dire: una piccola aggiunta al terzo comma di questo articolo interamente sostitutivo consentirebbe anche di evitare che sussistano sperequazioni di carriera tra ruolo e ruolo. Infatti, invece di limitarci a dire che gli ufficiali scavalcati in ruolo in conseguenza dell'applicazione della legge n. 574 assumono una anzianità assoluta di grado conseguente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o di maggiore a meno che non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza effettuando scavalamenti, potremmo dire che questo avviene a meno che non abbiano conseguito il suddetto grado «scavalcando in ruolo gli ufficiali transitati al servizio permanente effettivo negli anni precedenti».

La *ratio* di questa norma è quella di evitare da ora in avanti gli scavalamenti, che costituiscono una situazione perversa sia per gli interessati sia per l'amministrazione, che vede coloro che prima avevano incarichi di comando magari superati dai loro sottoposti. In secondo luogo ciò consentirebbe agli scavalcati di recuperare, al vaglio da tenente colonnello a colonnello, con un periodo di permanenza inferiore il maltolto conseguente al perverso funzionamento della legge. In terzo luogo consentirebbe di evitare che il ruolo speciale abbia un *iter* di carriera più celere rispetto al ruolo normale, in quanto ciò danneggerebbe gli ufficiali che vengono dall'accademia.

Ribadendo la validità dell'articolo sostitutivo proposto dal Governo, possibilmente con la modifica da me suggerita, ne raccomando ai colleghi l'approvazione.

VITO ANGELINI. Signor presidente, tutta la *ratio* del progetto di legge che stiamo esaminando è contenuta nell'articolo 23. La Commissione difesa, invece, riunendosi per formulare una legge di proroga, si è riferita esclusivamente alla legge n. 574 del 1980, affermando che ci troviamo di fronte ad un vuoto legislativo, in quanto le norme previste da questa

legge, in vigore fino al dicembre del 1983, dal gennaio 1984 non avrebbe più avuto valore. La Commissione difesa dunque si poneva il problema di prorogare quelle norme per non creare un vuoto legislativo.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Per non prorogare i danni!

VITO ANGELINI. Onorevole Stegagnini, la sua posizione era nota già prima di votare questo articolo.

Si affermava che i diritti acquisiti dal personale non potevano essere modificati. Approvando la legge n. 574 del 1980, ci siamo trovati di fronte a un intasamento dei ruoli e dell'organico: vi erano ufficiali con la carriera bloccata da molto tempo e pertanto chiedemmo allo stato maggiore e al Ministero della difesa di sapere quali fossero, secondo loro, le valutazioni da dare agli ufficiali del ruolo normale, quali quelle da dare agli ufficiali del ruolo speciale ed agli ufficiali di complemento. In ragione delle risposte forniteci dal Ministero, approvammo una legge che prevedeva che l'ufficiale del ruolo normale che avesse raggiunto 15 anni di anzianità di servizio complessiva dovesse essere promosso maggiore, provenendo dal grado di capitano; l'ufficiale del ruolo speciale (valendo meno, come si disse) doveva raggiungere non 15 anni di anzianità di servizio, bensì 18 anni; per gli ufficiali di complemento (che valevano ancora meno) si prevede un termine di 21 anni. Già in quella legge pertanto avevamo distinto i valori differenti fra i ruoli, secondo le valutazioni forniteci dal Ministero della difesa. Nel momento in cui quella legge viene prorogata, non si può tornare indietro.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Onorevole Angelini, deve dire anche la seconda parte, deve parlare anche della permanenza nei gradi, non solo dell'anzianità di servizio!

VITO ANGELINI. Ciò che vale in base alla legge n. 574 del 1980 sono gli anni complessivi; un ufficiale se ha raggiunto i 15, o i 18, o i 21 anni complessivi viene

promosso anche se ha solo due anni di anzianità nel grado.

Ritorniamo indietro nel tempo e vediamo per quali ragioni il Ministero della difesa, in tutti questi anni, non ha saputo compiere il suo dovere: volendo reclutare personale in ruoli diversi per un'unica esigenza di impiego, ha creato il ruolo normale, quello speciale e quello di complemento. Il passaggio dal complemento al ruolo speciale avveniva con la perdita dell'anzianità e del grado, cosicché un ufficiale che aveva raggiunto il grado di capitano nel ruolo di complemento per il passaggio nel rapporto di impiego ritornava sottotenente, senza il calcolo dell'anzianità.

Nel 1976 il Parlamento ha approvato una legge riconoscendo agli ufficiali di complemento il rapporto di impiego. Da quel momento, mentre il passaggio di questi ultimi era avvenuto mantenendo l'anzianità e il grado in rapporto di impiego, gli ufficiali del ruolo speciale, nel diventare ufficiali in servizio permanente, perdevano sia l'anzianità sia il grado. Con la legge n. 574 del 1980, il rapporto di anzianità era determinato anche in base a un recupero degli anni perduti nel ruolo di complemento, cosicché è naturale che si determinassero scavalcamenti, ma nella misura in cui vi erano stati dei vantaggi da parte di altri. Ma, per quel che ci riguarda, questo tipo di scavalcamento non ha determinato nessuna situazione, perché è avvenuto tra ruoli diversi; se un ufficiale ha scavalcato un collega di complemento non ha diritto a usufruire di questa legge poiché lo scavalcamento deve avvenire all'interno del proprio ruolo. Pertanto non sono avvenuti scavalcamenti tra gli ufficiali di complemento; diversa è la situazione per il ruolo speciale, in quanto sono avvenuti scavalcamenti per il personale passato dal grado di sottufficiale a quello di ufficiale o per quello che, in base all'articolo 38 della legge di avanzamento, ha usufruito delle tre valutazioni di cui sopra, passando nel ruolo speciale. È chiaro che questi ultimi avevano una permanenza nei gradi inferiori molto minore e sono stati scavalcati dai colleghi

di complemento. Questa legge non è per gli ufficiali di complemento, ma soltanto per quelli di ruolo speciale. Voglio far presente ai colleghi che già nella passata legislatura ci siamo interessati a questo fatto, tanto è vero che la legge n. 574 dà un anno di abbuono ogni due agli ufficiali provenienti dai sottufficiali. Ma il recupero così effettuato non è stato efficace, e con questa legge tentiamo di porre rimedio; se il Ministero della difesa si fosse posto il problema di andare alla ricerca di quanti erano gli interessati, oggi sapremmo che si tratta di pochi casi (solo un centinaio).

Se il Governo e la maggioranza intendono proporre un avanzamento di carriera diverso tra un ufficiale che ha raggiunto la promozione nel dicembre 1983 e un altro che lo ha raggiunto agli inizi del 1984, noi siamo assolutamente contrari: i diritti acquisiti non devono essere tolti a nessuno.

Superata la fase descrittiva relativa al contenuto dell'emendamento, voglio entrare concretamente in argomento. La Commissione affari costituzionali si è trovata di fronte all'articolo 35; quella Commissione non può permettere che vi siano diversità di trattamento a parità di condizioni o parificazioni nel caso in cui esistano condizioni diverse di arruolamento: perciò chiede alla Commissione difesa che rimangano distinte le differenti condizioni esistenti.

Sappiamo che talune differenze esistono: infatti, abbiamo poc'anzi sottolineato che, mentre per il ruolo normale si diventa maggiori dopo 15 anni, per quello speciale bisogna attendere 18 anni e per quello di complemento 21.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Le differenze esistono perché la norma in oggetto si riferisce alle nomine in servizio permanente, non a tutti gli anni pregressi, altrimenti i marescialli, ad esempio, dovrebbero beneficiare di chissà quanti anni!

VITO ANGELINI. Vorrei invitare il relatore, onorevole Stegagnini, a leggere con

maggiore attenzione le disposizioni contenute nella legge n. 574 del 1980. Infatti, i 15, 18 o 21 anni di cui dicevo riguardano sempre il servizio complessivo, a prescindere dal ruolo d'appartenenza, e ciò perché riteniamo che si possa porre il caso di ufficiali bloccati in un grado per più anni di quanto non consenta la normativa generale. Proponiamo, pertanto, che coloro che hanno compiuto 15 anni nel ruolo normale e non siano stati promossi — ma la maggior parte lo sono stati — vengano promossi al grado di maggiore; lo stesso dovrebbe valere per il ruolo speciale e per il complemento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel prendere atto della complessa problematica emersa nel corso della discussione, vorrei proporre di accantonare l'esame dell'articolo 23.

PAOLO ZANINI. A nome del gruppo comunista, dichiaro che, se non verrà approvato secondo le nostre proposte l'articolo 23, che insieme all'articolo 32 costituisce il punto nodale del provvedimento in esame, ritireremo il nostro assenso alla sede legislativa. D'altronde, se un ufficiale che ha già maturato il periodo di 15 anni è costretto a permanere 9 anni nel grado di capitano, a cosa servirebbe questa legge?

Sulla base degli accordi informali che erano intercorsi in merito agli articoli 23 e 32, dall'articolo 35 in poi — il presidente lo sa bene — abbiamo subito ed accettato talune condizioni. Pertanto, se verranno bloccati quei due articoli, per noi la legge non avrà più valore.

ENEA CERQUETTI. Chiedo che l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 23 presentato dal Governo venga votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 23, presen-

tato dal Governo, accettato dal relatore e sul quale l'onorevole Cerquetti, a nome del gruppo comunista, ha chiesto la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	12
Voti contrari	16

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Angelini Vito, Baracetti, Battistuzzi, Bonetti, Caccia, Capecchi Pallini, Cerquetti, Codrignani, Di Re, Dutto, Fagni, Fiorino, Gatti, Guerrini, Lo Bello, Martellotti, Meleleo, Orsenigo, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Ruffini, Savio, Spataro, Stegagnini, Zanini, Zoppi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelini Vito, Fiorino, Meleleo e Pellegatta hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

ART. 23.

Il termine del 31 dicembre 1984, di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988.

Le norme di cui agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nelle differenti progressioni di carriera previste nei ruoli normale, speciale e ad esaurimento delle tre Forze armate, si continuano ad applicare fino al 1988,

con la seguente modifica avente decorrenza amministrativa dal 1° gennaio 1985:

gli ufficiali scavalcati nel ruolo di appartenenza, in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge n. 574 del 1980, sono promossi al grado superiore con la stessa data degli ufficiali che li hanno scavalcati, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1985.

VITO ANGELINI. Ritengo che l'emendamento che ho testé presentato insieme agli onorevoli Fiorino, Meleleo e Pellegatta sia conforme al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali e che non vi sia altresì necessità di richiedere un ulteriore parere alla V Commissione bilancio in quanto tale emendamento comporta oneri più ridotti rispetto a quelli che sarebbero derivati dal testo dell'articolo 23 già sottoposto al parere di tale Commissione.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo fondate le argomentazioni dei presentatori dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 23, e non ravviso pertanto alcuna necessità di riesame per il parere da parte delle Commissioni I e V.

PAOLO PIETRO CACCIA. Il gruppo democristiano si associa alle considerazioni testé svolte dall'onorevole Angelini relative alla conformità dell'emendamento al parere della I Commissione. Non ritengo necessario altresì il parere della V Commissione bilancio.

ENEA CERQUETTI. Il gruppo comunista concorda con le opinioni espresse dai presentatori dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 23.

FILIPPO FIORINO. Anche il gruppo socialista ritiene che l'emendamento sostitutivo testé presentato non comporti oneri maggiori rispetto al testo già esaminato dalla V Commissione bilancio e ritiene altresì che sia conforme al parere della I Commissione affari costituzionali.

CARLO DI RE. A nome del gruppo repubblicano mi dichiaro d'accordo con le considerazioni svolte dall'onorevole Angelini. Non ritengo pertanto necessari i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

PAOLO BATTISTUZZI. Per le medesime ragioni illustrate dall'onorevole Di Re, il gruppo liberale è favorevole a non richiedere i pareri della I e della V Commissione.

GIOVANNI PELLEGGATTA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale aderisco alle considerazioni fatte dall'onorevole Angelini nell'illustrazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 23.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto attiene al merito dell'emendamento presentato dagli onorevoli Angelini ed altri, il Governo si rimette alla Commissione.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Anche il relatore si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Angelini Vito ed altri, interamente sostitutivo dell'articolo 23.

(È approvato).

Ricordo ai colleghi che questa mattina in sede di accoglimento delle modifiche formali avevamo già deciso di inserire l'articolo 24 come secondo comma dell'articolo 40.

Poiché agli articoli 25, 26 e 27 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 25.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1985:

a) l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente

effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo al 31 dicembre 1984. Per lo stesso anno il numero delle promozioni al grado superiore è stabilito in 13 unità, fermi restando i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

b) l'avanzamento dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado;

c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui al presente comma, sono quelli indicati nel quadro IV - ruolo del Corpo tecnico - compreso nell'allegato B della presente legge. Il periodo di attribuzioni specifiche previsto per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore. Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico vengono determinate alla data del 1° gennaio 1985 ».

(È approvato).

ART. 26.

All'articolo 19 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« Ai sottotenenti, già in servizio alla data del 9 ottobre 1980, reclutati fra giovani che hanno sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di

studi della facoltà di ingegneria e che sono stati ammessi, mediante concorso per titoli, alla frequenza del corso straordinario di durata non inferiore ad un anno in svolgimento presso la scuola di applicazione, si applicano le norme precedentemente in vigore per la promozione al grado di tenente ».

(*E approvato*).

ART. 27.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione che, in mancanza del titolo di studio hanno prodotto domanda di rinuncia a sostenere gli esami obbligatori per l'avanzamento, di cui all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni e integrazioni, possono in deroga all'articolo 41 della stessa legge 12 novembre 1955, n. 1137, essere riammessi a domanda, a sostenere i prescritti esami, a condizione che abbiano conseguito il relativo titolo di studio.

Le relative domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

All'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« I colonnelli trasferiti nel Corpo tecnico, qualora entro il 31 dicembre 1985 siano raggiunti dal limite di età, senza poter essere valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta vengono comunque inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento, determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dal limite di età ».

Il relatore, onorevole Stegagnini, ha presentato il seguente emendamento:

L'articolo 28 è sostituito con il seguente:

ART. 28.

All'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« I colonnelli trasferiti nel Corpo tecnico, che per effetto del detto trasferimento di ruolo siano raggiunti, entro il 31 dicembre 1985, dai limiti di età senza poter essere valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta, vengono comunque inclusi nell'aliquota di valutazione per lo avanzamento, determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dai limiti di età ».

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore in quanto conforme alla condizione contenuta nel parere espresso dalla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, onorevole Stegagnini, favorevole il Governo.

(*E approvato*).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 29.

Il primo comma dell'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, di cui al precedente articolo 37, può essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per l'arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna forza armata, per i corpi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'esercito e per il ruolo servizi dell'arma aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale, per i ruoli di ciascuna forza armata per i quali l'immissione è

subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo ».

(È approvato).

ART. 30.

Ai tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento che siano stati raggiunti dai limiti di servizio prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applicano, con decorrenza 1° gennaio 1980, le norme di cui all'articolo 34 della citata legge.

(È approvato).

ART. 31.

Fermi restando i limiti di età e di grado e le condizioni di avanzamento di cui alle leggi 20 settembre 1980, n. 574, e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per il personale in servizio permanente, comprese quelle relative all'ausiliaria ed alla aspettativa.

Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza, per ciò che riguarda il diritto al comando, sugli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento di grado eguale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, a modifica di quanto stabilito dall'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574, i maggiori ed i capitani, appartenenti ai ruoli speciali aggiunti ad esaurimento sono promossi con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità di servizio da ufficiali, comunque prestato,

previsto per i maggiori ed i capitani dei corrispondenti ruoli del servizio permanente effettivo, e, ove esistano ruoli normali e speciali, le promozioni avvengono dopo che siano stati promossi gli ufficiali dei ruoli speciali.

I tenenti colonnelli e gradi equiparati appartenenti ai ruoli di cui al precedente primo comma che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestati, oppure sette anni di permanenza nel grado, vengono promossi al grado superiore anche in assenza di valutazione, il giorno precedente la cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Tale promozione viene comunque attribuita, prescindendo dalla permanenza in servizio o nel grado, a tutti gli ufficiali che vengano colpiti dai limiti di età nel grado di appartenenza, esclusi i non idonei.

Le norme di cui al comma precedente si applicano a tutti gli ufficiali appartenenti ai ruoli normali e speciali delle Forze armate.

Il relatore, conformemente al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« A partire dal 1984, la permanenza nel grado di maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento è quella stabilita per i parigrado dei ruoli del servizio permanente effettivo. La promozione ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali dei ruoli normali e speciali di pari anzianità di grado ».

VITO ANGELINI. Sulla base dello stesso criterio indicato dalla Commissione bilancio, noi proporremo la seguente formulazione: « Gli ufficiali dei ruoli normale, speciale e ad esaurimento sono promossi al grado superiore, anche se non previsto nel ruolo, il giorno prima del raggiungimento dei limiti di età ».

PRESIDENTE. Ricordo che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'articolo 32 a condizione che esso « sia riformulato in modo che i suoi

effetti decorrano dal 1984 e che, al fine di rispettare le previsioni di spesa di cui all'articolo 48, le modalità di avanzamento siano unificate nel solo criterio di permanenza nel grado di maggiore ».

VITO ANGELINI. Allora, fermo restando il testo in esame, alla fine del secondo comma potrebbe essere aggiunta la dizione: « anche per gradi non previsti nel ruolo ». Questa precisazione sarebbe importante perché alcune promozioni non possono essere effettuate in quanto non esiste il correlativo grado nel ruolo.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, lei si renderà senz'altro conto che una disposizione di questo genere comporterebbe ulteriori oneri finanziari e quindi renderebbe necessaria l'acquisizione di un secondo parere da parte della V Commissione bilancio.

VITO ANGELINI. D'accordo, signor presidente, rinunciamo alla nostra proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, sostitutivo del primo comma dell'articolo 32.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 33.

L'articolo 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di grado inferiore a tenente colonnello dei ruoli normali e speciali e quelli dei ruoli ad esaurimento, di cui alla presente legge, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data in cui è stato formulato il giudizio di non idoneità. Se idonei ed

iscritti in quadro di avanzamento, sono promossi con anzianità di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati iscritti in quadro di avanzamento nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei, i predetti ufficiali non sono più valutati e permangono in servizio fino al limite di età previsto dal grado rivestito.

Quanto previsto dal precedente comma si applica anche al personale in servizio che abbia già subito una sola valutazione e sia stato giudicato non idoneo. Nel caso in cui detto personale sia giudicato idoneo nella nuova valutazione e risulti iscritto in quadro di avanzamento, viene promosso con anzianità di grado corrispondente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, dopo i parigrado iscritti in un quadro per detto anno ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

Il militare in servizio permanente e dei ruoli ad esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, è normalmente incluso nelle aliquote di valutazione sulla base dell'anzianità di ruolo o di grado posseduta e, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore. L'inclusione nelle aliquote di valutazione è limitata ad un solo avanzamento e ha luogo per una sola volta prescindendo dai corsi, esami, periodi di servizio, di comando e di attribuzioni specifiche eventualmente previsti per l'avanzamento.

Il militare di cui al comma precedente, è promosso prescindendo dal numero delle promozioni tabellari, qualora previsto, considerando l'avanzamento stesso comunque ad anzianità e non è computato negli organici e nei numeri massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il predetto militare, una volta cessato dall'aspettativa, rimane in soprannumero ai citati organici e numeri

massimi, limitatamente al grado con cui rientra in servizio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 34 con il seguente:

ART. 34.

Il militare in servizio permanente e dei ruoli ad esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, è normalmente incluso nelle aliquote di valutazione sulla base dell'anzianità di ruolo o di grado posseduta e, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore. L'inclusione nelle aliquote di valutazione ha luogo prescindendo dai corsi, esami, periodi di servizio, di comando e di attribuzioni specifiche eventualmente previsti per l'avanzamento.

Il militare di cui al comma precedente è promosso prescindendo dal numero delle promozioni tabellari, qualora previsto, considerando l'avanzamento stesso comunque ad anzianità e senza computare il militare negli organici e nei numeri massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il predetto militare, una volta cessato dall'aspettativa, rimane in soprannumero ai citati organici e numeri massimi.

Le norme di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alla Commissione.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Anch'io, in qualità di relatore, mi rimetto alla Commissione. Mi limito a far presente che ho presentato il mio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 34 in ottemperanza al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, in base al quale non deve essere pregiudicata la carriera né durante il mandato né successivamente, cosa che invece avverrebbe con l'emendamento proposto dal Presidente.

ARNALDO BARACETTI. Diciamo che la ricostruzione della carriera avviene cessato il mandato parlamentare. Siamo già sotto tiro e tutta la stampa direbbe che abbiamo emanato una norma al solo scopo di avvantaggiare dei deputati.

PRESIDENTE. Dobbiamo dare atto al relatore del fatto che il suo emendamento è conforme al parere espresso dalla I Commissione, quindi la scelta della ricostruzione della carriera solo al termine della carica elettiva è una scelta politica. In base al testo proposto dal relatore chi è in aspettativa di autorità una volta raggiunto il numero di anni viene promosso anche se parlamentare o consigliere regionale (laddove la legge sull'avanzamento prevede che la promozione sia subordinata all'espletamento del comando, in quei casi questo non vale e si ha la promozione).

Presento, pertanto, il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 34 augurandomi che possa andare incontro alle esigenze di tutti:

Sostituire l'articolo 34 con il seguente:

ART. 34.

Per il militare in servizio permanente e dei ruoli ad esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal successivo secondo comma, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dai pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni.

Il personale su indicato è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massi-

mi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 34 da me presentato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 35.

All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva ».

All'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunta la seguente lettera:

« c) qualora il provvedimento di sospensione dell'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva ».

Il secondo comma dell'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come già sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« L'eventuale eccedenza al numero massimo, stabilito per la consistenza del gra-

do di colonnello e dei gradi di generale, viene riassorbita con la vacanza che l'ufficiale promosso forma all'atto della promozione al grado superiore oppure all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri oppure all'atto della successiva cessazione dal servizio permanente ».

Nell'applicazione del secondo comma dell'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dal precedente terzo comma, non possono essere superati i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

VITO ANGELINI. Sottolineo che la disposizione di cui al primo comma deve intendersi riferita sia al provvedimento penale sia a quello disciplinare-amministrativo e che, pertanto, gli ufficiali che si trovano in tali situazioni devono essere presi in considerazione per le promozioni senza rinnovare le valutazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35.

(È approvato).

Poiché agli articoli 36, 37, 38 e tabelle annesse e 39 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 36.

Gli ufficiali inferiori che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal servizio permanente effettivo e sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento dell'intero periodo di ferma volontariamente contratta, possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere immessi nei ruoli ad esaurimento con le modalità previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Gli ufficiali sono trasferiti in ruolo con il grado e l'anzianità posseduta, fermi restando, nei loro riguardi, gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

(È approvato).

ART. 37.

Ferme restando le condizioni più favorevoli, i periodi di anzianità di servizio permanente richiesti per le promozioni, da attribuire negli anni dal 1981 al 1985, ai gradi di maggiore e di tenente colonnello, di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono ridotti di due anni per gli ufficiali dei corpi logistici per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Per gli ufficiali reclutati dai laureati che, ai sensi del regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, abbiano compiuto da allievi un anno di corso presso l'Accademia militare, detti periodi di anzianità sono ridotti di anni tre.

In ogni caso gli ufficiali promossi in base a quanto stabilito dal presente articolo non possono assumere anzianità di grado anteriore alla data 1° gennaio 1981 e non possono comunque superare in ruolo gli ufficiali aventi uguale o maggiore anzianità di carriera in servizio permanente.

Per gli ufficiali già promossi o già valutati alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide le valutazioni già effettuate e viene modificata la data di promozione ai soli fini giuridici. Per gli ufficiali ancora da valutare sono determinate aliquote suppletive di valutazione e quadri suppletivi di avanzamento.

(È approvato).

ART. 38.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Per gli anni 1986, 1987, 1988:

a) i sottotenenti dei ruoli servizio permanente effettivo dell'Esercito sono promossi al grado superiore dopo che abbiano compiuto 2 anni di permanenza nel grado;

b) ferme restando le condizioni più favorevoli previste dalle leggi vigenti per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo sanitario (ufficiali medici) e del Corpo veterinario prima dell'entrata in vigore della presente legge, i tenenti dei ruoli normali in servizio permanente effettivo dell'Esercito per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto 4 anni di permanenza nel grado. I tenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito sono promossi al compimento di 6 anni di anzianità di grado. Il periodo di attribuzioni specifiche richieste per i tenenti del Corpo automobilistico è fissato complessivamente in tre anni;

c) il numero annuale delle promozioni dei capitani dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti 9 anni di permanenza nel grado. Per i capitani dell'Arma dei carabinieri la permanenza prevista nel grado è di dieci anni, mentre per i capitani del Corpo tecnico, del Corpo sanitario e del Corpo veterinario, la permanenza prevista nel grado è per gli anni 1986 e 1987 di sette anni e, per gli anni successivi, di otto anni;

d) i maggiori dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito che abbiano maturato un'anzianità di 4 anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianità disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità predetta. I maggiori del Corpo sanitario (ufficiali medici) sono promossi per gli anni 1986 e 1987 al compimento di una permanenza nel grado di due anni e, per gli anni successivi, di 3 anni;

e) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L e M della presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nel periodo transitorio 1986-1988 non potrà superare il totale delle promozioni previste dalle leggi vigenti nel triennio precedente all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Per i suddetti anni, le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo possono essere conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze saranno riassorbite con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, i tenenti colonnelli dell'Esercito, transitano nella posizione di « a disposizione »

esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della stessa legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli dell'Esercito stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità).

Dal 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di « a disposizione » sono valutati o nuovamente valutati a partire dal terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età e ad essi vengono applicate le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma del presente articolo.

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1984

TABELLA A.

RUOLO NORMALE UNICO DELLE ARMI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978 che precedono in ruolo l'ultimo parigrado con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 - pure da includere in aliquota - il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi di carriera.	110
1987 . .	Rimanenti tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978.	100
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° ottobre 1980.	87

TABELLA B.

RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 30 dicembre 1979.	11
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980 che precedono in ruolo l'ultimo parigrado con anzianità da tenente in servizio permanente effettivo dei carabinieri 21 agosto 1962 - pure da includere in aliquota - il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera.	12
1988 . .	Rimanenti tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	12

TABELLA C.

CORPO TECNICO

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	11
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1962 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1981.	12
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1966 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1981.	14

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA D.

CORPO AUTOMOBILISTICO

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1979.	9
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	5
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo eguale o anteriore al 1° settembre 1961 che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	5

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1984

TABELLA E.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1979.	8
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	6
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo eguale o anteriore al 30 dicembre 1960 che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	10

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA F.

CORPO DI COMMISSARIATO - RUOLO COMMISSARI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1977.	3
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978.	3
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1962 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1979.	3

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1984

TABELLA G.

CORPO DI COMMISSARIATO - RUOLO SUSSISTENZA

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1956 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978.	1
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1956 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	2
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1957 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	2

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA H.

CORPO SANITARIO - RUOLO MEDICI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 20 febbraio 1973.	8
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1963 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1973.	10
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1974.	11

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1984

TABELLA I

CORPO SANITARIO - RUOLO FARMACISTI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1978.	1
1987 . .	Tenenti colonnelli che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1979.	—
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	1

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA L.

CORPO VETERINARIO

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1975.	1
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1977.	1
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1978.	1

TABELLA M.

RUOLO SPECIALE UNICO

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978.	19
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	10
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1963 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1982.	10

(E approvato).

ART. 39.

Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare contenute negli articoli 24 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1988, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali della Marina militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi da guardiamarina a tenente di vascello compreso di ciascun ruolo.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i capitani di fregata transitano nella posizione di « a disposizione » esclusivamente ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei capitani di vascello stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità).

La proroga disposta con il primo comma del presente articolo ha effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 40.

Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare contenute negli articoli 25, 30, come risultano modificati dall'articolo 23 della presente legge, e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, mantengono validità dal 1°

gennaio 1986 al 31 dicembre 1988. Per lo stesso periodo mantiene validità la deroga di cui al secondo comma del precedente articolo 24.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino alla data di entrata in vigore della nuova legge d'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, i tenenti colonnelli dell'Aeronautica transitano nella posizione di « a disposizione » esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

I tenenti colonnelli che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino già nella posizione di « a disposizione » per effetto di norme precedenti continuano ad essere valutati ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. Le suddette promozioni sono conferite con il riporto di eventuali frazioni di unità.

Gli ufficiali predetti, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della stessa legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.

Conformemente al parere della Commissione bilancio, il relatore, onorevole Stegagnini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 40 con il seguente:

ART. 40.

Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Arma aeronautica contenute negli arti-

coli 25 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate sino al 31 dicembre 1988.

Per gli anni dal 1985 al 1988, i maggiori dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica sono valutati e, se idonei, promossi solo se abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Aeronautica transitano nella posizione di « a disposizione » esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della stessa legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.

I tenenti colonnelli che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino già nella posizione di « a disposizione » sono valutati ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento:

La proroga disposta con il primo comma del presente articolo ha effetto dalla rispettiva scadenza dei termini prorogati.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. La nuova formulazione dell'articolo 40 prevede al secondo comma il vecchio articolo 24, con la differenza che la decorrenza va dal 1985 al 1988. Della Guardia di finanza si parla nel successivo articolo 41. L'ultimo comma afferma che la proroga ha effetto dalla rispettiva scadenza dei termini prorogati.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Stegagnini interamente sostitutivo dell'articolo 40, favorevole il Governo.

(*E approvato*).

Poiché all'articolo 41 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 41.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli della Guardia di finanza transitano nella posizione di « a disposizione » esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della stessa legge, possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite d'età previsto per il grado di tenente colonnello.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanza nel contingente massimo (dei colonnelli della Guardia di finanza) le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei allo avanzamento.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 42.

I colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza promossi anteriormente al 1985 da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e dell'articolo 1 della legge 10

maggio 1983, n. 186, possono rimanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al compimento di 3 anni di anzianità nel grado di colonnello, oppure, se più favorevole, fino al 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età per essi previsto.

Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 31 dicembre 1984.

Gli onorevoli Stegagnini, Angelini, Battistuzzi, Caccia, Di Re, Fagni e Savio hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 42 con il seguente:

ART. 42.

Ferme restando le anzianità previste nei gradi dei vari ruoli i colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza promossi anteriormente al 1985 da collocare in aspettativa per riduzione di quadri, in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, possono rimanere in servizio, per le esigenze delle rispettive amministrazioni ovvero per le esigenze connesse al conseguimento dei fini istituzionali delle Forze armate, fino al compimento di tre anni di anzianità nel grado di colonnello, oppure, se più favorevole, fino al 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età per essi previsto.

Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 31 dicembre 1984.

Il relatore, onorevole Stegagnini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 42-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1989, le eccedenze eventualmente risultanti rispetto ai numeri massimi fissati dall'articolo 3

della legge 10 dicembre 1973, n. 804, saranno eliminate con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 7 della predetta legge.

Pongo in votazione l'emendamento Stegagnini ed altri interamente sostitutivo dell'articolo 42, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Stegagnini, favorevole il Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 43.

Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.

Agli ufficiali di cui al precedente comma, per il periodo in cui permangono nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri, competono per intero, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i parigrado in servizio.

Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio;

l'indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come modificati dall'articolo 44 della presente legge;

i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all'atto

della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi compete, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al precedente terzo comma e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come modificato dall'articolo 44 della presente legge.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli ufficiali comunque transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente quarto comma.

Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti quarto e sesto comma, possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione.

Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.

Il relatore, onorevole Stegagnini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente: « Agli stessi competono al 95 per

cento in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i parigrado in servizio ».

Sopprimere il quinto comma.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo del secondo comma, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo del quinto comma, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 43 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 44.

Gli articoli 56, 67, 68 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, sono così modificati:

a) il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente: « La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria »;

b) il primo e secondo comma dell'articolo 67 sono sostituiti dal seguente:

« All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al parigrado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia »;

c) il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 68 sono sostituiti dal seguen-

te: « All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, compete per un periodo di cinque anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennità annua lorda di cui al precedente articolo 67. Al termine del periodo predetto, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo del periodo trascorso in riserva o in congedo assoluto e sulla base degli assegni pensionabili che sono stati calcolati ai fini della liquidazione del trattamento, concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti per classi e scatti biennali relativi al periodo predetto sia dell'indennità di cui al precedente articolo 67;

d) il secondo comma dell'articolo 69 è sostituito dal seguente: « Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti per classi e scatti biennali previsti dalle norme sulla progressione dei trattamenti economici, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, sia dell'indennità di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, il nuovo trattamento di quiescenza è liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati sia degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo, sia dell'indennità di cui all'articolo 67 ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali già in ausiliaria che, al 1° gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve

essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore, onorevole Stegagnini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 44 con il seguente:

ART. 44.

Gli articoli 56, 67, 68 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono così modificati:

a) il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente: « La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria »;

b) il primo e secondo comma dell'articolo 67 sono sostituiti dal seguente:

« All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al parigrado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia »;

c) il secondo comma dell'articolo 69 è sostituito dal seguente: « Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gen-

naio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, sia dell'indennità di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, il nuovo trattamento di quiescenza è liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali già in ausiliaria che, al 1° gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 44, favorevole il Governo.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO VII

**NORME CONCERNENTI
LA COMMISSIONE D'AVANZAMENTO**

ART. 45.

Il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità applicative delle norme di cui agli articoli 25, come modificato dall'articolo 46 della presente legge e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, riguardanti le procedure ed i punteggi per lo

avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate prevedendo criteri che evidenzino il merito comparativo.

Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari di cui al precedente comma, qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa emana le direttive e le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari per la definizione degli incarichi di comando o equiparati, che si rendono annualmente disponibili, da ricoprire con ufficiali dei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti delle Forze armate e per l'attuazione delle conseguenti pianificazioni d'impiego. Sulla base di dette direttive i Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri applicano le norme di cui agli articoli 3 e 9, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e di cui all'articolo 25, lettera e), del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, riguardanti la destinazione degli ufficiali nei vari incarichi, sentito il parere delle competenti commissioni superiori di avanzamento.

(È approvato).

ART. 46.

All'articolo 25 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« La graduatoria di merito di cui al precedente secondo comma viene compilata in modo da comprendervi, con il rispettivo punto di merito, gli ufficiali da iscrivere nel quadro di avanzamento ai sensi dell'articolo 30 della presente legge. Tutti i rimanenti ufficiali, che seguono l'ultimo dei pari grado da iscrivere in quadro, sono inclusi nella graduatoria in ordine di ruolo assumendo lo stesso punto di merito immediatamente inferiore a quello attribuito all'ultimo ufficiale da iscrivere in quadro di avanzamento ».

Il terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di cui alla lettera b) sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta.

Ogni norma in contrasto con il disposto del presente comma è abrogata con la decorrenza prevista dall'ultimo comma del presente articolo ».

L'articolo 32 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Qualora nel corso dell'anno uno o più ufficiali vengano tolti dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, le relative promozioni sono riportate in aumento a quelle da attribuire nell'anno successivo e vengono conferite con decorrenza 1° gennaio.

In deroga al precedente comma, il Ministro della difesa, su proposta del Presidente della competente Commissione di avanzamento, nell'interesse dell'Amministrazione, può disporre la convocazione della Commissione perché le promozioni a copertura delle vacanze formatesi nel quadro di avanzamento siano conferite nell'anno di validità del quadro stesso. A tal fine vengono nuovamente valutati gli ufficiali giudicati idonei che risultano iscritti in graduatoria in ordine di ruolo, in applicazione delle norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 25 della presente legge ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 47.

Sono abrogate tutte le norme di legge in contrasto con quanto disposto dalla presente legge, nonché la legge 21 maggio

1960, n. 556, e gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 48.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 101 milioni di lire per l'anno 1984, in 2.802 milioni di lire per l'anno 1985, in 2.604 milioni di lire per l'anno 1986, si provvede mediante riduzione della disponibilità del capitolo n. 1500 per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari 1985 e 1986 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Stegagnini, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma il seguente periodo: « Lo stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della difesa previsti dal presente comma non potrà superare, nel triennio 1985-1987, quello risultante dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1985 e bilancio pluriennale 1985-1987 depurato delle riduzioni di cui al presente comma ed aumentato del tasso programmato d'inflazione ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 48 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore, onorevole Stegagnini, ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

in occasione della discussione in sede legislativa della proposta di legge n. 359 e proposte collegate;

ritenuto necessario che le Forze armate forniscano un adeguato contributo alla realizzazione dei programmi di protezione civile, anche tramite l'utilizzazione delle proprie capacità ed esperienze,

impegna il Governo

a porre a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile il maggior numero possibile di ufficiali, tratti in servizio, ai sensi dell'articolo 42 del testo approvato nella seduta odierna.

0/359/7/1

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accoglie questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Stegagnini, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo ordine del giorno Stegagnini, accolto dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Cerquetti, Caccia, Fiorino e Di Re hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa

impegna il Governo

a dare la massima collaborazione ad un gruppo di studio dalla medesima formato, allo scopo di esaminare la problematica relativa alla delegificazione delle norme sul reclutamento, sulla formazione e sull'avanzamento degli ufficiali.

0/359/7/2

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

ENEA CERQUETTI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo ordine del giorno Cerquetti ed altri, accolto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

PAOLO PIETRO CACCIA. Preannuncio a nome del gruppo democratico cristiano il voto favorevole al provvedimento in esame.

CARLO DI RE. Il gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento.

VITO ANGELINI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sulla proposta di legge in esame.

GIOVANNI PELLEGGATTA. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del provvedimento esaminato nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Stegagnini, ha proposto il seguente nuovo titolo per la proposta di legge Angelini Vito ed altri n. 359: « Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle forze armate e della Guardia di finanza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo, in caso d'approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Angelini Vito ed altri (359): « Adeguamento dell'organico del ruolo servizi dell'Aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché estensione, proroga ed integrazione di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574 » con il seguente nuovo titolo: « Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza ».

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Risultano, pertanto, assorbite le proposte di legge Rauti n. 156, Stegagnini ed altri n. 912, Cazora n. 923 e Fiori n. 1473.

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Angelini Vito, Baracetti, Battistuzzi, Bonetti, Cacoia, Capecchi Pallini, Cerquetti, Di Re, Dutto, Fagni, Fiorino, Gatti, Guerrini, Lo Bello, Martellotti, Meleleo, Orsenigo, Pellegatta, Perrone, Ruffini, Savio, Spataro, Stegagnini, Zanini.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
